Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 11 ottobre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 9 ottobre 1982 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Norme per un più equo trattamento fiscale dei redditi familiari, per la riduzione del costo del lavoro e per la prevenzione della evasione fiscale ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Labicana 58, presso lo studio del dottor proc. G. B. Gattinara.

(4906)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. **719**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria approvato con regio decreto 12 marzo 1968, n. 442, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 44, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di matematica, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

programmazione matematica;
metodi della ricerca operativa;
metodi per il trattamento dell'informazione;
teoria degli algoritmi della calcolabilità.

Nell'art. 46, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di chimica, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

meccanismi di reazione in chimica inorganica.

Nell'art. 49, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di scienze della Terra, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

cristallografia;
petrografia applicata;
petrologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1982
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. **720**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

didattica del latino;
filologia micenea;
linguistica storica;
rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

storia della Chiesa medioevale;
storia della Chiesa in età moderna e contemporanea;
filologia musicale;
storia della musica medioevale e rinascimentale.

Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

lingua e letteratura tedesca medioevale;
lingua e letteratura inglese medioevale;
storia della lingua portoghese;
storia della critica letteraria francese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1982
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. **721.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 75, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

archivistica;
storia greca;
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
storia del libro e dell'editoria;
tecniche dell'informazione e della documentazione.

Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia del pensiero sociologico;
antropologia culturale;
metodologia delle scienze sociali;
pedagogia sperimentale;
psicologia sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1982
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. **722.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 77/486 del 25 luglio 1977, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti;

Considerato che in data 29 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

In attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea, sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui è domiciliato l'alunno, la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il migliore inserimento.

L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta a ratifica da parte del Ministero.

L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.

Art. 2.

Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente art. 1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:

a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;

b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.

Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attività di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione del precedente art. 2, primo comma, lettera *b*), per l'insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto di insegnamento nella provincia di residenza dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la cittadinanza.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — BODRATO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, *foglio n.* 34

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 ottobre 1982.

Approvazione del testo della convenzione tipo da stipularsi tra i comuni e le aziende di credito per la concessione e l'utilizzo delle aperture di credito previste dall'art. 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'art. 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto, in particolare, l'art. 15 di detta legge, come modificato dall'art. 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187, il quale, tra l'altro, ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione di unità immobiliari, prevede che:

con il provvedimento di assegnazione viene disposta un apertura di credito presso l'Azienda di credito indicata dall'avente diritto;

i rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Decreta:

E' approvato ai sensi del comma terzo dell'art. 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'art. 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, il testo della convenzione-tipo da stipularsi tra i comuni e le aziende di credito al fine di disciplinare la concessione e l'utilizzo delle aperture di credito

previste dal comma secondo del citato art. 15, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

CONVENZIONE

Regolante i rapporti tra il comune di . . e . . . (azienda di credito) per disciplinare la concessione e l'utilizzo delle aperture di credito previste dal terzo comma dell'art. 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'art. 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696 recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Tra il comune di . . (in seguito denominato «comune»), e l'(azienda di credito . .) - dipendenza di . (in seguito denominata azienda di credito) si conviene quanto segue:

Art. 1.

Entro il . . di ogni anno il comune provvederà a comunicare all'azienda di credito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 219/1981 il programma complessivo degli interventi, da aggiornare ogni sei mesi ai sensi dell'art. 6-*bis* della legge numero 187/1982, precisando il fabbisogno finanziario derivante dalle iniziative edilizie autorizzate o in corso di esecuzione.

Art. 2

L'azienda di credito, in relazione ai singoli programmi comunicati, ai sensi dell'articolo precedente, concede al comune, su delibera del medesimo esecutiva a norma di legge, un'apertura di credito in conco corrente di ammontare pari al prevedibile fabbisogno finanziario quale risulta dalle scelte dei beneficiari di contributi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 219/1981 modificato dalla legge n. 187/1982.

L'apertura di credito ha validità di un anno, rinnovabile a scadenza per una pari durata ed è regolata al tasso del prime-rate pro-tempore vigente, con capitalizzazione trimestrale, franco commissione massimo scoperto.

Art 3.

Sulle somme che dovessero risultare a credito del comune depositante verrà a quest'ultimo riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto diminuito di due punti.

Art 4

I beneficiari dei contributi potranno esigere le somme di loro spettanza, a valere sulle disponibilità del comune di cui ai precedenti articoli 2 o 3, su presentazione dei titoli previsti all'art. 15 della legge n. 219/1981 lettere *a*), *b*), *c*) debitamente vistati con chiara dicitura dal sindaco e dal segretario comunale, attestante l'esame di merito e la regolarità formale dei titoli stessi secondo la seguente formulazione:

«Accertato il diritto e vista la regolarità della documentazione esibita si paghi al sig. . . la somma di lire . .».

Art. 5.

Il comune è obbligato a comunicare all'azienda di credito gli importi spettanti ai singoli beneficiari all'atto della emissione ovvero dell'accertamento della regolarità dei titoli di cui al precedente articolo.

Prima di dare corso al pagamento, l'azienda di credito accerterà la corrispondenza dei dati risultanti dalla documentazione in possesso del beneficiario con le comunicazioni di cui al comma precedente.

Art. 6.

L'azienda di credito che esegue i pagamenti su presentazione dei titoli di cui al precedente art. 5 ha la sola responsabilità dell'identificazione dell'avente diritto al contributo.

L'azienda di credito è espressamente esonerata da qualsiasi obbligo di controllo della veridicità dei documenti esibiti nonché dei lavori eseguiti, con conseguente esonero da ogni responsabilità per le somme erogate, anche nel caso di assegnazione da parte del comune di contributi non spettanti, ovvero di importo complessivamente eccedente le somme stanziate ai sensi della legge n. 219/1981.

Art. 7.

Nessun compenso potrà essere richiesto dall'azienda di credito, salvo un rimborso spese a carico del comune di L. 5.000 per ciascun pagamento.

Art. 8.

L'azienda di credito rimetterà al comune alla fine di ciascun trimestre solare l'estratto di ogni conto corrente regolato per capitali ed interessi, unendo in allegato i titoli di cui al precedente art. 5 e copia delle relative quietanze sottoscritte dai beneficiari dei contributi.

Art. 9.

Il comune è obbligato ad istituire una specifica evidenza contabile dei movimenti finanziari contemplati dalla presente convenzione.

All'atto dell'erogazione dei contributi statali di cui all'art. 3 della legge n. 219/1981 il comune dispone a favore dell'azienda di credito i pagamenti necessari per la copertura degli scoperti derivanti dall'utilizzo dell'apertura di credito e dei relativi interventi.

(4814)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 settembre 1982.

Revisione e rilascio del libretto mod. MC 813 alle cisterne per il trasporto di materie pericolose costituite ed approvate in base alle norme preesistenti a quelle emanate con i decreti ministeriali 8 e 9 agosto 1980.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579, relativa al trasporto su strada di materie pericolose;

Visto il decreto 8 agosto 1980 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260, del 22 settembre 1980, e la cui entrata in vigore rimane fissata, ai sensi dell'art. 13 del decreto stesso, al 22 settembre 1982;

Considerato che ai sensi dell'art. 14 del suddetto decreto occorre stabilire i tempi e le modalità per il rilascio del libretto della cisterna di cui all'art. 5 del decreto medesimo, contraddistinto quale mod. MC 813, alle cisterne adibite al trasporto di merci pericolose che risultano approvate alla data del 22 settembre 1982 e che sono state costruite in base alle norme preesistenti a quelle emanate con lo stesso decreto;

Considerato che le norme, relative al rilascio del libretto della cisterna, stabilite con il suddetto decreto, concernente le cisterne che trasportano merci pericolose appartenenti alle classi 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2, si applicano anche alle cisterne adibite al trasporto delle

materie pericolose appartenenti alle classi 6.1 e 8, con esclusione dell'acido cianidrico anidro e dell'acido fluoridrico anidro e delle soluzioni acquose di acido fluoridrico a concentrazione maggiore all'85%, e ciò ai sensi dell'art. 2 del decreto 9 agosto 1980 emanato dal Ministro dei trasporti e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260, del 22 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di stabilire, tra le modalità di rilascio del libretto mod. MC 813, l'effettuazione della visita di revisione della cisterna, tendente anche al controllo delle caratteristiche tecniche della cisterna e dei relativi accessori, da riportare sul libretto stesso;

Visto il decreto 5 novembre 1981 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1981, concernente le visite e prove di approvazione e di revisione delle cisterne adibite al trasporto delle materie appartenenti alle classi 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1 e 5.2;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto concerne le cisterne costruite in base alla norme preesistenti a quelle approvate con i decreti ministeriali 8 agosto 1980 e 9 agosto 1980, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260, del 23 settembre 1980, ed adibite al trasporto su strada delle materie pericolose appartenenti alle classi sottoelencate, di cui alla classifica contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120, del 3 maggio 1980:

classe 3 (materie liquide infiammabili);

classe 4.1 (materie solide infiammabili);

classe 4.2 (materie soggette all'accensione spontanea);

classe 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili);

classe 5.1 (materie comburenti);

classe 5.2 (perossidi organici);

classe 6.1 (materie tossiche);

classe 8 (materie corrosive),

con esclusione dell'acido cianidrico anidro e dell'acido fluoridrico anidro e delle soluzioni acquose di acido fluorodrico a concentrazione maggiore all'85 per cento.

Art. 2.

Il rilascio, alle cisterne di cui al precedente art. 1, del libretto della cisterna mod. MC 813 avviene a seguito di visita e prova di revisione della cisterna, effettuata dagli uffici provinciali M.C.T.C. secondo le istruzioni della Direzione generale M.C.T.C. e previa presentazione della seguente documentazione:

domanda di revisione della cisterna e di rilascio del libretto mod. MC 813;

attestazione di versamento degli importi previsti dalla legge 625 del 18 ottobre 1978 e successive modifiche (codici 4b e 2d);

esibizione, in visione, del libretto dell'Associazione nazionale controllo combustione (A.N.C.C.), qualora rilasciato;

relazione, firmata da ingegnere autorizzato a norma di legge all'esercizio della professione in Italia, dalla quale risultino i dati tecnici della cisterna e dei relativi accessori da riportare sul libretto mod. MC 813, non desumibili dal libretto A.N.C.C., nonché l'elenco delle materie al trasporto delle quali la cisterna risulta adibita, redatto in conformità alle norme stabilite dai decreti ministeriali 8 agosto 1980 e 9 agosto 1980, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260, del 23 settembre 1980. Qualora non sia stato rilasciato il libretto A.N.C.C., la relazione deve contenere anche gli estremi dell'approvazione del progetto della cisterna da parte della M.C.T.C., se le materie trasportate appartengono alle classi 6.1 (tossici) o 8 (corrosivi), oppure da parte del Ministero dell'interno, se le materie trasportate appartengono alle rimanenti classi elencate nel precedente art. 1.

Art. 3.

La cisterna deve essere sottoposta a visita e prova di revisione da parte degli uffici provinciali M.C.T.C., ai fini di quanto previsto dal precedente art. 2, nei termini sotto indicati:

nel periodo 22 settembre 1982-31 dicembre 1982 qualora l'ultima revisione sia stata effettuata in data anteriore al 1° luglio 1979;

nel periodo 1° gennaio 1983-30 giugno 1983 qualora l'ultima revisione sia stata effettuata nel periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1980;

nel periodo 1° luglio 1983-31 dicembre 1983 qualora l'ultima revisione sia stata effettuata nel periodo 1° luglio 1980-31 dicembre 1980;

nel periodo 1° gennaio 1984-30 giugno 1984 qualora l'ultima revisione sia stata effettuata nel periodo 1° gennaio 1981-31 maggio 1981;

nel periodo 1° luglio 1984-31 dicembre 1984 qualora l'ultima revisione sia stata effettuata nel periodo 1° giugno 1981-30 settembre 1981;

nel periodo 1° gennaio 1985-21 settembre 1985 qualora l'ultima revisione sia stata effettuata nel periodo 1° ottobre 1981-21 settembre 1982.

La visita e prova è a carico ed a cura dell'interessato, il quale mette a disposizione del tecnico dell'ufficio provinciale M.C.T.C. le attrezzature, il personale d'opera e quant'altro risulta necessario.

Art. 4.

In occasione delle visite e prove di revisione del veicolo-cisterna, stabilite in esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche, deve essere accertato che la cisterna è stata sottoposta, con esito favorevole, alla prescritta visita di revisione.

Art. 5.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto rientrano sulla sfera di applicazione dell'art. 5 della legge 10 luglio 1970, n. 579, fatte salve le sanzioni previste dal testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Roma, addì 28 settembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

(4815)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 settembre 1982.

Procedura per il pagamento del prezzo minimo di acquisto dei vini e per il versamento dell'aiuto da parte della A.I.M.A.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2144/82 del 27 luglio 1982 ed in particolare il suo art. 11;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2499/82 del 15 settembre 1982 che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982-83, ed in particolare il suo art. 8;

Ritenuta la necessità di prevedere che il prezzo minimo garantito ai produttori sia versato entro i termini analoghi a quelli normalmente praticati nelle vendite commerciali;

Ritenuta la necessità di semplificare, per quanto possibile, gli adempimenti amministrativi dell'A.I.M.A. prevedendo che gli aiuti comunitari vengano versati soltanto ai distillatori;

Decreta:

Articolo unico

Il pagamento del prezzo minimo di acquisto dei vini ed il versamento degli aiuti comunitari vengono effettuati secondo la procedura di cui all'art. 9 del regolamento (CEE) della commissione n. 2499/82 del 15 settembre 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4818)

DECRETO 30 settembre 1982.

Aggiunta di un rivelatore ai vini ottenuti da uve da tavola da avviare alla distillazione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2144/82 del 27 luglio 1982 ed in particolare il suo art. 40;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2456/82 dell'8 settembre 1982 che stabilisce le modalità di applicazione della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola per la campagna 1982-83 ed in particolare il suo art. 13;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 3800/81 del 16 dicembre 1981, e successive modificazioni, relativo alla classificazione delle varietà di viti;

Visto il proprio decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 agosto 1977: « Modificazioni ai decreti ministeriali 20 e 31 agosto 1976, recanti disposizioni applicative ed integrative delle norme comunitarie concernenti la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola »;

Ritenuta la necessità di prevedere la vinificazione e la detenzione separata dei vini ottenuti da uve da tavola nonché l'aggiunta di un rivelatore agli stessi vini al momento del loro avvio alla distillazione al fine di garantirne la destinazione prescritta;

Decreta:

Art. 1.

Salvo deroghe, espressamente previste dal decreto ministeriale 8 agosto 1977 citato nelle premesse, le uve da tavola avviate alla vinificazione, devono essere vinificate separatamente dalle uve da vino. Il vino ottenuto, avviato alla distillazione, deve essere addizionato con dieci grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto, prima di essere estratto dalle cantine e dai depositi in cui è detenuto.

Art. 2.

Il cloruro di litio, da addizionare ai vini di cui al precedente articolo, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa, deve essere sciolto in una parte del prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4820)

DECRETO 30 settembre 1982.

Aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alla distillazione nel quadro delle misure comunitarie di cui agli articoli 11 e 12-bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2144/82 del 27 luglio 1982 ed in particolare i suoi articoli 11 e 12-*bis;*

Visto il regolamento (CEE) della Commissione numero 2499/82 del 15 settembre 1982 che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna 1982-83 ed in particolare il suo art. 23;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2852/81 del 28 settembre 1981, che deroga al regolamento (CEE) n. 343/79 per quanto concerne le norme generali per la distillazione dei vini da tavola decisa ai sensi dell'articolo 12-*bis* del regolamento (CEE) n. 337/79, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2009/82 del 19 luglio 1982 ed in particolare il suo art. 17;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2290/82 del 19 agosto 1982, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari ri-

servate ai detentori di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1981-82;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2291-82 del 19 agosto 1982, relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai detentori di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1981-82;

Ritenuta la necessità di prevedere l'aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alla distillazione nel quadro delle misure comunitarie di « buon fine » nonché ai vini destinati alla distillazione preventiva, al fine di garantirne la effettiva distillazione;

Decreta:

Art. 1.

I vini avviati alla distillazione preventiva di cui al regolamento (CEE) n. 2499/82 del 15 settembre 1982 citato nelle premesse, nonché i vini da tavola destinati alla distillazione di « buon fine », di cui ai regolamenti (CEE) n. 2290/82 e n. 2291/82 anch'essi citati, devono essere addizionati con dieci grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto prima di essere estratti dalle cantine e dai depositi in cui sono detenuti.

Art. 2.

Il cloruro di litio, da addizionare ai vini di cui al precedente articolo, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa, deve essere sciolto in una parte del prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4819)

DECRETO 30 settembre 1982.

Condizioni e modalità per la costituzione della cauzione e per il pagamento anticipato degli aiuti FEOGA in applicazione delle distillazioni preventive e di « buon fine » decise ai sensi degli articoli 11 e 12-bis del regolamento (CEE) n. 337/79, campagna 1982-83.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79 del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2144/82 del 27 luglio 1982 ed in particolare i suoi articoli 11 e 12-*bis;*

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2499/82 del 15 settembre 1982 che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna 1982-83 in particolare il suo art. 11;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2852/81 del 28 settembre 1981, che deroga dal regolamento (CEE) n. 343/79 per quel che riguarda le regole generali di distillazione del vino da tavola decisa in conformità dell'art. 12-*bis* del regolamento (CEE) numero 337/79, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2009/82 del 19 luglio 1982, ed in particolare il suo art. 5;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2290/82 del 19 agosto 1982 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai detentori di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1981-82;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2291-82 del 19 agosto 1982, relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai detentori di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1981-82;

Considerato che l'art. 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) della commissione n. 2499/82 e l'art. 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2852/81, già citati, prevedono che gli aventi diritto possono richiedere il pagamento anticipato degli aiuti stabiliti per la distillazione dei vini previa costituzione di una garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro di appartenenza dell'organismo di intervento;

Considerato che l'art. 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento (CEE) n. 2852/81 lascia agli Stati membri la scelta delle procedure per il versamento dell'anticipo al distillatore;

Considerata la necessità di fissare i criteri per la costituzione di detta cauzione e di stabilire per la distillazione di « buon fine » le condizioni alle quali detto pagamento anticipato al distillatore può essere corrisposto;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli aiuti FEOGA di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2852/81, modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2009/82, e di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) della commissione n. 2499/82 viene effettuato su esplicita richiesta degli aventi diritto, anteriormente all'espletamento dei controlli presso l'organismo di intervento — A.I.M.A. — non appena il richiedente presenti un documento comprovante l'avvenuta costituzione a favore dell'A.I.M.A. di una cauzione di importo pari al 110% dell'aiuto di cui chiede il pagamento.

Tale cauzione viene costituita sottoforma di garanzia fornita da un istituto di credito, che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazioni riconosciuti.

La cauzione deve avere durata non inferiore a mesi dodici prorogabile per altri sei mesi ed, eventualmente, per altri sei mesi se non sono stati effettuati i controlli.

La cauzione viene svincolata con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite nei regolamenti comunitari citati nelle premesse, dopo che sono stati effettuati i controlli sull'esistenza del diritto all'aiuto del quale si chiede il pagamento.

Qualora, a seguito degli eseguiti controlli, si accerti la insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto, la cauzione viene proporzionalmente incamerata secondo la regolamentazione comunitaria in materia.

In tal caso l'A.I.M.A. ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni di legge, ha diritto di esigere gli interessi al tasso bancario corrente sulle somme indebitamente riscosse.

Art. 2.

Il pagamento anticipato al distillatore può essere corrisposto allorquando quest'ultimo si impegna a pagare il prezzo minimo al produttore secondo la procedura prevista all'art. 5, paragrafo 5, lettera *b*), del regolamento (CEE) n. 2852/81 del 28 settembre 1981 modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio numero 2009/82.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4817)

DECRETO 5 ottobre 1982.

Modalità di concessione dell'integrazione comunitaria prevista per i semi di soia raccolti nell'anno 1982.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, come da ultimo modificato dal regolamento n. 1984/82 del 19 luglio 1982, recante misure speciali per i semi di soia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1724/80 del Consiglio del 30 giugno 1980, come da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 2549/82 del Consiglio, del 20 settembre 1982, che stabilisce le norme generali relative alle suddette misure speciali per i semi di soia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1421/82, del 18 maggio 1982, che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1982-83;

Considerata la necessità ed urgenza di emanare, nelle more della pubblicazione delle norme applicative dei sopraspecificati regolamenti comunitari, le disposizioni interne di attuazione del regime di integrazione di cui trattasi per la campagna 1982-83 e successive;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., che in seguito sarà indicata con la sola sigla A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966 concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per l'attuazione di un'organizzazione comune nel settore dei grassi;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del riconoscimento del diritto all'integrazione per i semi di soia prevista dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, vanno osservate, per i semi raccolti nella Comunità, le disposizioni stabilite con il presente decreto in attuazione della normativa specificata in premessa.

Art. 2.

L'integrazione di cui al precedente art. 1 è concessa, dietro domanda, a favore del primo acquirente dei semi che soddisfi alle condizioni ed osservi gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari disciplinanti la materia e che in particolare:

disponga di impianti sufficienti al magazzinaggio dei semi di soia;

immagazzini i semi raccolti nella Comunità in locali diversi da quelli in cui vengono depositati i semi di soia importati da Paesi terzi;

per i semi raccolti nella Comunità, tenga una contabilità di magazzino distinta da quella relativa ai semi di origine extra comunitaria, a' termini dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1724/80 del 30 giugno 1980;

abbia stipulato con il produttore un contratto scritto di acquisto dei semi, in conformità di quanto stabilito dall'art. 2 del citato regolamento n. 1724/80 e dalle corrispondenti disposizioni applicative.

Art. 3.

Il primo acquirente dei semi di soia, che intenda beneficiare dell'integrazione di cui al presente decreto, entro il termine previsto dalla normativa comunitaria, deve depositare presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma, il contratto di cui al precedente art. 2. Per i semi raccolti nella campagna 1982-83 detto contratto deve essere depositato entro il 20 ottobre 1982.

In tale contratto, oltre alle indicazioni concernenti l'individuazione delle parti contraenti e delle superfici in cui verranno raccolti i semi, deve essere previsto:

l'obbligo per il produttore di consegnare e per il primo acquirente di prendere in consegna la totalità dei semi, di qualità sana, leale e mercantile, che saranno raccolti nella superficie interessata;

l'obbligo per il primo acquirente di pagare al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo fissato dal Consiglio C.E.E.

Con regolamento (CEE) n. 1421/82 del 18 maggio 1982, il prezzo minimo di cui al precedente comma, per la campagna 1982-83, è stato fissato in 46,41 ECU/100 Kg.

Art. 4.

L'importo unitario dell'integrazione, che sarà fissato due volte al mese nell'ambito del periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi di soia, è quello valido il giorno della presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato.

Per la campagna 1982-83 il periodo più rappresentativo si estende dal 1° ottobre 1982 al 31 marzo 1983.

La domanda d'integrazione deve essere presentata all'A.I.M.A. non oltre la scadenza del periodo più rappresentativo; per la campagna 1982-83 non oltre il 31 ottobre 1983.

Per le domande presentate prima del 1° novembre 1982 l'importo dell'integrazione da concedere è quello valido il 1° ottobre 1982.

Art. 5.

Al pagamento dell'integrazione di cui al presente decreto provvede l'A.I.M.A., con l'osservanza anche degli eventuali successivi regolamenti comunitari disciplinanti la materia, dopo che siano stati effettuati tutti i prescritti controlli.

L'integrazione può essere pagata anche anteriormente all'espletamento dei previsti controlli su richiesta specifica del primo acquirente e previa costituzione a favore dell'A.I.M.A. di una cauzione di importo pari a quello dell'integrazione di cui si chiede il pagamento.

La cauzione deve essere costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito, che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza assicurativa rilasciata da un istituto di assicurazione riconosciuto.

La cauzione viene svincolata dopo che sono stati effettuati i controlli sulla sussistenza del diritto all'integrazione di cui si chiede il pagamento. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, si accerti l'insussistenza del diritto all'aiuto per la totalità o per una parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non è stato riconosciuto l'aiuto.

Art. 6.

L'A.I.M.A. è tenuta a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, per gli adempimenti di competenza:

entro il 15 settembre di ogni anno, il numero dei contratti depositati e la relativa superficie totale;

entro il 15 aprile di ogni anno, i quantitativi di semi per i quali è stata chiesta l'integrazione;

entro il 15 novembre di ogni anno, i quantitativi di semi per i quali è stata corrisposta l'integrazione.

Art. 7.

I controlli e la determinazione dei semi ammissibili all'integrazione, ai fini del riconoscimento del relativo diritto, secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, vengono eseguiti dall'A.I.M.A., la quale può avvalersi dei nuclei di accertamento delle produzioni olivicole istituiti ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 settembre 1974.

I controlli per sondaggio di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1724/80 devono riguardare almeno una percentuale, stabilita dalla commissione C.E.E. della totalità delle superfici denunciate ai fini della concessione dell'integrazione.

Per la campagna 1982/83 la suddetta percentuale non deve essere inferiore al 10% delle superfici complessivamente denunciate.

Art. 8.

Chiunque al fine di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatte, soggiace, per effetto delle false dichiarazioni, alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4816)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 ottobre 1982.

Prezzi di vendita dei modelli per la dichiarazione integrativa dei redditi per le persone fisiche e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

Considerata l'esigenza di fissare, per la dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato, il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico della dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche, con relativa busta, istruzioni e modulo di versamento è fissato in L. 250 (duecentocinquanta).

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di L. 96 (novantasei) sul suindicato prezzo di vendita di L. 250.

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato di L. 6 (sei) per ogni dichiarazione;

b) ai gestori degli organi di vendita L. 25 (venticinque);

c) ai rivenditori dei generi di monopoli L. 65 (sessantacinque).

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi della imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1982

Il Ministro: FORMICA

(4855)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1982, n. **723.**

Modificazioni allo statuto dell'Aero club d'Italia, in Roma.

N. 723. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa e del turismo e dello spettacolo, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 51 e 52, nonché alla rubrica del capo VIII dello statuto dell'Aero club d'Italia, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1982
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 146

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Flexa con sede in Milano e stabilimento in Gallarate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 settembre 1982 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Texprint con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 luglio 1981 al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Texprint con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Texprint con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Giorgio Marelli con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., La Doria di Diodato Ferraioli, industria conserve alimentari, con stabilimento in Angri (Salerno), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.n.c., Mericor, Meridionale Cornici, con stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c., Flood Italiana di S.A. & G. Martinelli, con stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c., Ceramica d'Arte «La Favorita» di Ercolano (Napoli), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla SAS Tintoria apprettificio Riccardo Como con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Texpo con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Atos Oleodinamica con sede in Sesto Calende e stabilimenti in Sesto Calende e Cinisello Balsamo, è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mazzucchelli Celluloide di Castiglione Olona (Varese), è prolungata al 30 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telsa con sede e stabilimento in Portovaltravaglia (Varese), è prolungata al 30 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Garbarini di Garbarini P & C. di Bodio (Varese), è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., T.V.E. Torcitura Voluminizzati e Elasticizzati con sede in Milano e stabilimento in Gorla Minore (Varese), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Redaelli Tecna con sede in Milano e stabilimento in Napoli, è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4824)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Basile Salvatore, in Trecate

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 4.914.000 dovuto dalla ditta Basile Salvatore è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Novara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4762)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal signor Lorenzo Borgioli, titolare della ditta Confezioni B.M., in Figline Valdarno.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 18.975.000 dovuto dal sig. Lorenzo Borgioli, titolare della ditta Confezioni B.M. è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4828)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal signor Berardino Romei, titolare di impresa edile e stradale, in Benevento.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 5.396.000 dovuto dal signor Berardino Romei è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, numero 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Benevento è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà. altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari .

(4829)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Acrom, in S. Biagio di Callalta

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 12.317.559 dovuto dalla S.r.l. Acrom è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4830)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Reve giocattoli, in Colmurano

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 11.465.624, dovuto dalla S.r.l. Reve Giocattoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4831)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Antonio Cuocci - Industria marmi, in Trani

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 15.923.922, dovuto dalla ditta Antonio Cuocci - Industria marmi, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982, con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4832)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta S.I.M.A. mobili, di Carloni Giuseppe, in Sasso Marconi

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 25.533.106, dovuto dalla ditta S.I.M.A. Mobili di Carloni Giuseppe, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bologna è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4833)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 6 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1433,050	1433,050	1432,90	1433,050	1433 —	1433 —	1432,950	1433,050	1433,050	1433,05
Dollaro canadese	1158,200	1158,200	1158 —	1158,200	1158 —	1158,15	1157,750	1158,200	1158,200	1158,20
Marco germanico	562,780	562,780	562,90	562,780	562,80	562,75	562,870	562,780	562,780	562,80
Fiorino olandese	514,980	514,980	515 —	514,980	514,90	514,95	514,820	514,980	514,980	515 —
Franco belga	29,011	29,011	29,03	29,011	29 —	29,10	29,020	29,011	29,011	29 —
Franco francese	199,180	199,180	199,21	199,180	199,25	199,20	199,270	199,180	199,180	199,20
Lira sterlina	2423,100	2423,100	2424 —	2423,100	2422 —	2423,05	2423,100	2423,100	2423,100	2423,10
Lira irlandese	1916,750	1916,750	1916 —	1916,750	1918 —	—	1917 —	1916,750	1916,750	—
Corona danese	160,860	160,860	160,85	160,860	160,85	160,85	160,890	160,8 0	160,860	160,80
Corona norvegese	203,880	203,880	204,40	203,880	204,35	203,85	204,400	203,880	203,880	203,90
Corona svedese	226,760	226,760	226,80	226,760	226,70	226,75	226,780	226,760	226,760	226,75
Franco svizzero	653,130	653,130	653,25	653,130	653 —	653,10	653,340	653,130	653,130	653,10
Scellino austriaco	80,050	80,050	80,05	80,050	80,05	80,10	80,055	80,050	80,050	80 —
Escudo portoghese	16,070	16,070	16,10	16,070	16,10	16,05	16,055	16,070	16,070	16,08
Peseta spagnola	12,473	12,473	12,47	12,473	12,45	12,45	12,473	12,473	12,473	12,47
Yen giapponese	5,227	5,227	5,21	5,227	5,22	5,20	5,223	5,227	5,227	5,22
E.C.U.	1325,550	1325,550	—	1325,550	—	—	1325,550	1325,550	1325,550	—

Media dei titoli del 6 ottobre 1982

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	40, 00
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,700
» 5,50 % » » 1969-84	85,250
» 6 % » » 1970-85	80,500
» 6 % » » 1971-86	76,800
» 6 % » » 1972-87	77,400
» 9 % » » 1975-90	72,675
» 9 % » » 1976-91	70,475
» 10 % » » 1977-92	77,850
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100,075
» » » » 1- 1-1980/83	100,425
» » » » 1-10-1980/83	100,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1981/83	100,200
» » » » 1-10-1981/83	100,100
» » » » 1-11-1981/83	99,625
» » » » 1-12-1981/83	99,725
» » » » 1- 1-1982/84	98,875
» » » » 1- 3-1981/84	99,175
» » » » 1- 4-1981/84	99,325
» » » » 1- 6-1981/84	98,825
» » » » 1- 1-1982/86	98,625
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,225
» » » 18 % 1- 7-1983	100,200
» » » 12 % 1-10-1983	94,325
» » » 12 % 1- 1-1984	92,800
» » » 12 % 1- 4-1984	91,475
» » » 18 % 1- 4-1984	99,500
» » » 12 % 1-10-1984	89,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1433 —
Dollaro canadese	1157,975
Marco germanico	562,825
Fiorino olandese	514,900
Franco belga	29,015
Franco francese	199,225
Lira sterlina	2423,100
Lira irlandese	1916,875
Corona danese	160,875
Corona norvegese	204,140
Corona svedese	226,770
Franco svizzero	653,235
Scellino austriaco	80,052
Escudo portoghese	16,060
Peseta spagnola	12,473
Yen giapponese	5,225
E.C.U.	1325,550

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina dei componenti il comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi

Con decreto ministeriale 17 settembre 1982 il comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi, di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è stato composto come segue:

Presidente:

Ilardi dott. Salvatore, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Fabricatore dott. Walter, primo dirigente e Sabellico dott. Alberto, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Pascucci prof. Ennio, dirigente superiore chimico, Saccà dott.ssa Silvana, primo dirigente chimico e Dal Buono dott.ssa Zelinda, primo dirigente chimico, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Pellegrino dott. Ugo, consigliere ministeriale aggiunto, Zaffino dott. Italo, chimico superiore e Fragomeni dott. Giovanni, medico superiore, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Mansi dott. Giuseppe, primo dirigente - vice questore, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Centioli dott. Livio, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Segretario:

Raineri dott. Vittorio, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(4806)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione della indennità di carica spettante ai presidenti dei consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino

Con decreto ministeriale 20 settembre 1982, n. 1938, a modifica del decreto ministeriale 30 ottobre 1981, n. 3721, ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 25 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica da attribuire ai presidenti dei consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino è stata determinata come segue, con decorrenza dal 1° luglio 1980:

compenso annuo lordo L. 3.600.000;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali previste per legge, statuto o regolamento: L. 30.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(4785)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di settembre 1982, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1982 rispetto a settembre 1981 risulta pari a più 17,2 (diciassettevirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1982 rispetto a settembre 1980 risulta paria a più 38,7 (trentottovirgolasette).

(4870)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove pratiche del pubblico concorso a quindici posti di coadiutore nel ruolo organico del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Le prove pratiche (obbligatoria e facoltativa) del pubblico concorso a quindici posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1982 e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1982, avranno luogo nelle sedi, nei giorni e nelle ore sottoindicate:

Prova pratica obbligatoria di dattilografia:

Roma, palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, 4, nei giorni:

10 novembre 1982, candidati:
da Affatati Luigi a Cestrelli Rita: ore 9;
da Chianese Olimpia a Fanti Saltini Mirella: ore 12;

11 novembre 1982, candidati:
da Fascetti Patrizia a Minna Maria Antonia: ore 9;
da Miranda Giuseppe a Ponziano Serafina: ore 12;

12 novembre 1982, candidati:
da Postiglione Nicola a Ticconi Enrico: ore 9;
da Tinto Marisa a Zelinotti Stefano: ore 12.

Prove pratiche facoltative:

Stenografia: Roma, palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, 4, 28 ottobre 1982, ore 8,30.

Uso di macchine Infotec 7000 o 7007: Roma, via Po, 14, alle ore 9 nei giorni sottoindicati:

candidati con cognomi compresi fra le iniziali A-B il giorno 4 novembre 1982;
candidati con cognomi compresi fra le iniziali C-F il giorno 5 novembre 1982;
candidati con cognomi compresi fra le iniziali G-O il giorno 6 novembre 1982;
candidati con cognomi compresi fra le iniziali P-Z il giorno 8 novembre 1982.

Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

(4898)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (terza qualifica funzionale) presso l'Università della Tuscia per la qualifica di mestiere di «preparatore specializzato per laboratorio di chimica e fisica».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si terranno presso la Facoltà di Agraria a partire dal centoventesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(4767)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, e dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali - e dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 7 agosto 1982, avranno luogo nei giorni 15 e 16 dicembre 1982, alle ore 8, presso il palazzo regionale, piazza Deffeyes, saletta a piano terra - Aosta.

(4851)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rinvio delle prove scritte del concorso pubblico a cinque posti di assistente (ruolo amministrativo) per addetto di segreteria per i rapporti con l'estero presso la sede centrale in Roma.

A causa della sopravvenuta indisponibilità del palazzo dei congressi in Roma, le prove scritte del concorso pubblico a cinque posti di assistente (ruolo amministrativo) per addetto di segreteria per i rapporti con l'estero, presso la sede centrale in Roma, già fissate per i giorni 14, 15 e 16 ottobre 1982, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 del 29 settembre 1982, sono rinviate a data che sarà successivamente stabilita.

I candidati riceveranno comunicazione scritta del nuovo calendario delle prove d'esame.

(4925)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 278 dell'8 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di collaboratore tecnico-professionale ed annullamento dell'avviso di ricerca per l'assunzione di unità con contratto a termine.

Azienda servizi municipalizzati di Pavia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore.

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori, in Genova: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di infermiere generico e professionale.

Ente ospedaliero «F.lli Parlapiano», in Ribera: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ausiliaria socio-sanitaria, e operaio specializzato portiere.

Istituti ortopedici Rizzoli, in Bologna: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di operatore tecnico cuoco e operatore tecnico di lavanderia.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822800)